



TRIBUNALE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, I SEZIONE PENALE in composizione monocratica, nella
persona del dott.ssa Maria Angela Calcara, all'esito della udienza
del 11.12.2024, ha emesso la seguente

SENTENZA motivazione contestuale

Nel procedimento penale nei confronti di:

1) [REDACTED]
nat o a [REDACTED] il [REDACTED],
elettivamente domiciliat o presso [REDACTED].
Difeso di [REDACTED] dall'avv. Marco Basso del foro
di Catania procuratore speciale
libero, assente

2) [REDACTED] [REDACTED]
nat o a [REDACTED] il [REDACTED],
elettivamente domiciliat o presso [REDACTED].
Difeso di [REDACTED] dall'avv. David Tulin del foro
di Catania procuratore speciale
libero, assente

IMPUTATI
(vd. foglio allegato)

Conclusioni delle parti:

Il PM chiede: Non Dovere Procedere

Le difese chiedono: Non Dovere Procedere

Nr. 7126/24 Reg. Sen

Nr. [REDACTED] R.G. Dib

Nr. [REDACTED] R.G.N.R

Depositata in udienza

Il 11.12.2024

IL CANCELLIERE ESPERTO

Dott. GIORGIO GRECO

Avviso ex art. 548 c.p.p

Il

Esecutiva

Il

Art. 27 R.E.

Il

Art. 28 R.E.

Il

Art. 160 TULPS

Il

Redatta Scheda

Il

Campione penale

Art.

Fug./Mod. 42

Il

Uff. Corpi di Reato

[Signature]

A) Del reato di cui agli artt. 110, 640, 61 n.5 c.p., perché, in concorso tra loro e con altri soggetti non ancora identificati, con artifici e raggiri consistenti nel contattare telefonicamente [REDACTED], accettando la proposta di acquisto da quest'ultimo formulata sul sito Subito.it avente ad oggetto l'acquisto di un pezzo di ricambio per autocarro (pompa idroguida), inducevano in errore la persona offesa circa l'effettività dell'operazione di compravendita, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto pari alla somma di Euro 395,00 fissata come prezzo di vendita, che veniva trasferita su carta prepagata Postepay Evolution avente n. [REDACTED] intestata a [REDACTED] ed in uso al marito [REDACTED], con danno per [REDACTED] consistente nella mancata consegna del pezzo di ricambio acquistato.

Con l'aggravante di aver approfittato di circostanze di luogo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, ovvero la distanza con l'acquirente che veniva contattato tramite telefono e rete internet.

Compresso in Catania il 28 giugno 2018

Parte Offesa:

[REDACTED]

unog

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Con decreto di citazione regolarmente notificato, [REDACTED] e [REDACTED], in atti generalizzati, venivano tratti al giudizio di questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui agli artt. 110, 640, 61 n. 5 c.p. per fatto, meglio descritto in epigrafe, commesso in Catania (CT) il 28.06.2018.

Alla udienza del 28.06.2023 il Tribunale dichiarava l'assenza degli imputati e, dichiarato aperto il dibattimento, ammesse le richieste dei mezzi di prova, veniva disposto rinvio per la citazione e l'esame dei testi del P.M.

All'udienza del 22.05.2024 veniva assunta la testimonianza di [REDACTED], persona offesa dal reato, il quale, introdotto in giudizio, dichiarava preliminarmente, di avere rimesso la denuncia/querela da lui stesso presentata in data 02 luglio 2018 presso gli Uffici della Questura di [REDACTED] per la patita truffa per cui è processo.

Nella medesima udienza si esaminava il testimone in ordine ai fatti in contestazione al fine di verificare le condizioni per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p.

All'udienza odierna del 11.12.2024 le difese chiedevano al P.M. o al Tribunale, di ufficio, di procedere alla correzione del capo di imputazione accertata in giudizio la infondatezza – già peraltro agevolmente rilevabile dalla lettura del capo di imputazione - della contestata aggravante di cui all'art. 61 n 5 c.p.

Il P.M., concordando con la richiesta della difesa, chiedeva emettersi sentenza di non doversi procedere nei confronti degli odierni imputati in ordine al reato loro ascritto in concorso per remissione espressa di querela della persona offesa [REDACTED] (come da verbale di remissione del 13.02.2024) tenuto conto che, caduta l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. della minorata difesa, consistente nell'affidamento dell'acquirente alla buona fede del venditore on line a distanza, in virtù degli accertati rapporti telefonici successivi intercorsi tra gli stessi contraenti sulla trattativa del bene che prendeva inizialmente avvio su piattaforma telematica, il reato in oggetto è procedibile a querela della persona offesa.

Le difese si associavano alla richiesta avanzata dal P.M.

Osserva il Tribunale che l'art. 640 c.p., venuta meno l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. in forza del principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1085 del 13.01.2021, è punibile a querela della persona offesa, la quale ha manifestato, con verbale del 13.02.2024, la volontà di non volere proseguire nell'esercizio dell'azione penale per la punizione dei responsabili della condotta in contestazione.

A ciò consegue che deve emettersi nei confronti di ciascun imputato sentenza di non doversi procedere per remissione espressa di querela ed accettazione della remissione.

Tanto premesso, il Tribunale

P. Q.M.

Visti gli artt. 129 c.p.p. e 152 e 155 c.p.

Esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 61 n.5 c.p.

dichiara non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] in ordine al reato loro ascritto in concorso per remissione espressa di querela della persona offesa ed accettazione della remissione da parte degli imputati.

Visto l'art. 340 comma 3 c.p.p. dispone che le spese processuali siano a carico degli imputati querelati, non avendo le parti disposto diversamente in merito nell'atto di remissione.

Catania, 11 dicembre 2024

IL GIUDICE

dott.ssa Maria Angela Calcarà


Letto e
DEPOSITATO IN UDIENZA

11 DIC. 2024

IL CANCELLIERE ESPERTO
DOTT. GIOVANNI GRECO
